

# S.O.S. DELLA VALBOSSA O.D.V.

## via 2 Giugno 8 - AZZATE

## REGOLAMENTO GENERALE

(aggiornato nella Assemblea dei soci del 21 febbraio 2024)

S.O.S. della Valbossa è una Organizzazione di Volontariato (di seguito ODV), che agisce nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, del Codice etico di ANPAS e delle normative vigenti.

**Art. 1.** L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.

Coloro che versano la sola quota associativa si definiscono soci ordinari, coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà si definiscono soci volontari e sono inseriti in uno specifico registro supplementare.

L'iscrizione nell'elenco dei volontari è fatta su richiesta del socio, che si rende disponibile alle attività compatibili con le esigenze dell'associazione. L'iscrizione nell'elenco dei volontari deve essere approvata dal Consiglio Direttivo su proposta del Responsabile dei Volontari. La cancellazione dall'elenco dei volontari può essere fatta anche su richiesta dell'interessato.

I soci godono dei medesimi diritti e doveri, ad eccezione di coloro che fanno parte dell'Associazione da meno di tre mesi, come contemplato nello Statuto.

### Norme generali

**Art. 2.** Per poter far parte dell'Associazione, occorre presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo. Per la presentazione della domanda è necessario:

- aver compiuto almeno 14 anni di età (in questo caso la domanda va firmata dai genitori o dal tutore legale);
- aver ricevuto copia dello Statuto, del Regolamento associativo, del codice etico di ANPAS, del regolamento per una corretta gestione dei dati (GDPR) e relativa informativa;
- aver sostenuto un colloquio con il Responsabile Volontari.

La dimissione del socio deve essere presentata per iscritto ed indirizzata: al RVS nel caso di socio volontario e al Presidente nel caso di socio ordinario. All'esito di colloquio con il volontario circa le ragioni delle dimissioni, se confermate, dovranno essere trasmesse al Consiglio Direttivo per la formale accettazione e presa d'atto. Il socio entro 15 giorni dall'accettazione dovrà restituire il badge, l'eventuale vestiario e qualsiasi bene di proprietà dell'Associazione.

**Art. 3.** La gestione dei turni di servizio per i volontari dipende dal Consigliere delegato, sotto la supervisione del Consiglio Direttivo. Per garantire l'adeguata preparazione e il mantenimento delle necessarie competenze, al socio volontario è richiesto di espletare ore mensili in attività di emergenza urgenza 118.

Per la corretta organizzazione delle attività di emergenza urgenza 118 il socio volontario è tenuto a comunicare le proprie disponibilità mensili entro il giorno 15 del mese precedente ed entro il 28 febbraio dell'anno quelle relative alle festività.

Il responsabile dei turni si occupa di pubblicare il calendario dei turni del mese successivo entro il giorno 25 del mese.

Nel caso di impossibilità ad effettuare il turno assegnato il volontario si dovrà interessare personalmente alla sostituzione, segnalandolo al responsabile turni per la modifica del calendario.

Il socio volontario impegnato in emergenza urgenza 118 deve essere presente e operativo almeno 15 minuti prima dell'orario di inizio del suo turno.

**Art. 4.** Per motivi organizzativi il volontario che per qualsiasi motivo non può effettuare nessun tipo di servizio per oltre un mese dovrà segnalarlo al RVS, che lo inserirà in riserva nell'apposito elenco presente in sede e lo comunicherà al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Per le particolari esigenze organizzative relative all'attività di emergenza urgenza 118, il socio volontario che rimane in riserva o inattivo da 4 a 12 mesi, al suo rientro in servizio e prima di essere reintegrato nella turnistica, dovrà svolgere un apposito aggiornamento formativo definito dal Gruppo Istruzione, congiuntamente al RVS e al Consiglio Direttivo, in base al periodo di assenza e alla qualifica.

Dopo un periodo di assenza di oltre 12 mesi le qualifiche del volontario dovranno essere riverificate dal Gruppo Istruzione, a seguito di un apposito percorso formativo definito nel rispetto della normativa in vigore.

Il Consigliere Delegato ha il compito di verificare che tutti i Volontari effettuino un numero minimo di turni, segnalando eventuali anomalie al Responsabile Volontari (RVS), che si occuperà di valutare le motivazioni. In assenza di valide giustificazioni o richiesta di collocamento in riserva, il RVS propone al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile di collocare il socio volontario nell'elenco dei soci ordinari. Allo stesso modo, nel caso in cui un volontario non possa prestare attività per oltre 6 mesi può chiedere di essere cancellato dall'elenco dei soci volontari, rimanendo comunque iscritto tra i soci ordinari dell'associazione, con i relativi diritti e doveri.

- Art. 5. È fatto divieto a chiunque di assumere alcolici durante i servizi e nelle 8 ore precedenti. Ogni volontario è tenuto a presentarsi al turno in condizioni psico-fisiche adeguate. In caso di controllo da parte delle autorità competenti durante il turno di servizio, ove venisse rilevato un tasso alcolemico al di sopra dello 0.0 o la presenza di sostanze potenzialmente idonee ad abbassare il livello di attenzione del volontario, il Consiglio Direttivo prenderà il provvedimento disciplinare non inferiore alla sospensione per almeno sei mesi.
- Art. 6. I Volontari nelle attività di servizio sono espressione dell'Associazione.

Non è consentito trattenere denaro o donazioni per il servizio fatto. Durante il servizio il volontario deve indossare la divisa completa e il cartellino di riconoscimento che sarà fornito dall'Associazione stessa, comprensivo di fotografia e numero di matricola. Durante il servizio devono tassativamente indossare i DPI (dispositivi di protezione individuale) prescritti dalle normative in vigore.

Art. 7. L'attività dei Volontari viene coordinata dal Responsabile dei Volontari (RVS), che viene eletto da tutti i soci e dura in carica tre anni.

Non essendo un organo associativo non decade con il venir meno del Consiglio Direttivo.

Qualora tra i candidati vi sia un unico nominativo, è possibile che la nomina sia effettuata direttamente in assemblea. Il Responsabile dei Volontari, qualora lo ritenga, può nominare un vice responsabile che lo coadiuvi nelle attività di gestione e lo sostituisca in caso di assenza o dimissioni.

- **Art. 8.** L'attività specifica dei Volontari viene regolata dalle normative vigenti e, qualora assenti, da precisa e puntuale delibera del Consiglio Direttivo.
- Art. 9. L'idoneità psico fisica, qualora prevista dalle normative vigenti, deve essere rilasciata prima dell'inizio dell'attività.
- **Art. 10.** Sono vietate comunicazioni agli organi di stampa e pubblicazioni di notizie riguardanti l'Associazione senza l'autorizzazione del Presidente dell'Associazione o del Consigliere delegato.

Nel caso di richieste o convocazioni da parte delle Forze dell'Ordine o dell'autorità giudiziaria, si dovrà immediatamente contattare il Presidente.

- **Art. 11.** I soci ordinari e volontari hanno diritto di esaminare i libri sociali. Il Socio può fare richiesta scritta al Presidente, il quale entro 20 giorni dovrà indicare il giorno e l'ora in cui far visionare il libro sociale richiesto. È vietata la riproduzione, sotto qualsiasi forma, dei libri sociali dell'Associazione, pena l'esclusione del Socio.
- **Art. 12.** Tutti i soci possono frequentare la sede associativa, registrando l'entrata con il badge. Sono tenuti ad osservare un comportamento rispettoso nei confronti delle altre persone presenti.

All'interno della sede è proibito fumare (comprese le sigarette elettroniche) e introdurre animali.

**Art. 13.** Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Consiglio Direttivo, previa relazione, anche non scritta, da parte del RVS. Qualora il Socio lo ritenesse opportuno, può fare ricorso entro 7 giorni al Collegio dei Probiviri.

#### Modalità di funzionamento dell'Assemblea dei soci

- Art. 14. L'Assemblea dei soci è il supremo organo dell'Associazione ed ogni socio è tenuto a parteciparvi attivamente.
- **Art. 15.** L'assemblea ordinaria si riunisce in presenza, almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e ogni qualvolta sia necessario per gli altri adempimenti di propria competenza.
- **Art. 16.** L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio di un comune in cui l'Associazione opera.

In assemblea non possono essere assunte deliberazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

**Art. 17.** Ciascun socio ha diritto a un voto in assemblea e può farsi rappresentare da un altro socio, purché maggiorenne, iscritto da almeno tre mesi in Associazione e che non sia membro del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta, rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.

La delega è efficace anche per l'elezione degli Organi Sociali e del Responsabile Volontari.

**Art. 18.** L'Assemblea dei soci elegge i membri del Consiglio Direttivo, il RVS, i membri dell'Organo di Controllo e i Probiviri. Il presidente dell'Associazione convoca l'assemblea per il rinnovo degli organi sociali almeno 15 giorni prima della data individuata, secondo le modalità previste dallo Statuto.

Contestualmente espone una lista delle candidature per il consiglio direttivo in cui ciascun socio che, in ragione dell'importanza e rappresentatività del ruolo, sia iscritto all'Associazione da almeno nove mesi, può liberamente apporre il proprio nominativo sottoscrivendolo con la propria firma. La lista deve essere esposta per almeno 10 giorni e riportare il termine ultimo entro cui devono essere presentate le candidature.

Allo stesso modo devono essere esposte le liste delle candidature per l'Organo di Controllo, per il Collegio dei Probiviri e il Responsabile dei Volontari, che saranno eletti dall'assemblea dei soci.

Per il rinnovo degli Organi Sociali l'Assemblea nomina la commissione elettorale composta da tre soci tra coloro che non sono candidabili.

La commissione elettorale predispone i fogli per le votazioni, che dovranno essere timbrati e vidimati unitamente alle schede riportando la lista dei candidati in ordine alfabetico. In alternativa, nell'avviso di convocazione, le votazioni possono essere previste con modalità elettroniche che garantiscano la segretezza del voto.

Durante l'Assemblea, i soci dovranno stabilire il numero dei consiglieri da eleggere nei limiti previsti dallo Statuto.

In caso di candidature inferiori al limite stabilito, l'Assemblea, con apposita delibera, può stabilire un termine per la presentazione di ulteriori candidature, comunque non superiore a 30 giorni, oppure procedere alla riduzione dei componenti nel rispetto delle previsioni dello Statuto.

I soci possono esprimere un massimo di 4 preferenze per il Consiglio Direttivo, 1 per il RVS, 2 per l'Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri.

Qualora un socio non potesse partecipare all'elezione, potrà delegare un altro socio, fornendo la scheda già votata in busta sigillata. La commissione elettorale annoterà, in apposito registro il socio votante per delega e il socio delegato.

In caso di parità di voti è eletto colui che è più anziano come iscrizione all'Associazione. In caso di ulteriore parità, è eletto il più giovane di età anagrafica.

Per l'elezione dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri sono nominati, in base alle preferenze ottenute, 3 membri effettivi e 2 membri supplenti.

Le elezioni sono ritenute valide indipendentemente dalla percentuale dei soci votanti.

**Art. 19.** L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un componente del Consiglio Direttivo presente.

## Modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo

**Art. 20.** Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; nomina inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Al fine di garantire l'adeguata conoscenza dell'associazione in ragione dell'importanza e rappresentatività del ruolo, per ricoprire la carica di Presidente il consigliere deve essere iscritto all'Ente da almeno 24 mesi.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con le modalità e i tempi previsti dalla Statuto.

Alle sedute del Consiglio Direttivo, in presenza o in videoconferenza, partecipano il RVS, il Direttore Sanitario e i membri dell'Organo di Controllo, con diritto di parola, senza diritto di voto.

È possibile che vengano invitati a partecipare esperti in determinate materie.

- Art.22. Nessuna delibera può essere adottata se non prevista esplicitamente nell'ordine del giorno.
- Art. 23. Il segretario del Consiglio Direttivo ha il compito di:
  - predisporre la convocazione del Consiglio e dell'Assemblea da sottoporre al Presidente per la relativa convocazione;
  - predisporre le delibere del consiglio, dandone, se necessario, pubblicità ai Soci;
  - predisporre i verbali del consiglio;
  - predisporre le delibere da sottoporre a ratifica dell'assemblea o al Collegio dei Probiviri.
- **Art. 24.** Oltre agli incarichi espressamente previsti dallo Statuto, il Presidente assegna specifiche mansioni definite dal "Mansionario" adottato dal Consiglio Direttivo, che risulta parte integrante del presente Regolamento.
- **Art. 25.** Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
- **Art. 26.** Qualora il consiglio debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, dovrà essere convocata un'apposita Assemblea per l'elezione di un nuovo Consigliere. Il Presidente si occuperà di esporre la lista per le candidature secondo le modalità e tempistiche previste per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo.
- **Art. 27.** Nel caso in cui sulla delibera di ratifica vi sia un voto non favorevole, i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo sono comunque ritenuti validi.
- **Art. 28.** Nel caso in cui venissero a mancare nel corso del triennio la metà più uno dei consiglieri originariamente eletti, si dovrà procedere alla convocazione di una assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
- **Art. 29.** Il Consiglio Direttivo può delegare formalmente, attraverso una delibera, il Presidente, affinché proceda direttamente all'assunzione di Personale dipendente o alla stipula di convenzioni.

## Collegio dei Probiviri

**Art. 30.** Il Collegio dei Probiviri, nel rispetto dell'autonomia che vorrà darsi con apposito regolamento, è organo indipendente e le sue decisioni sono inappellabili se non davanti all'autorità giudiziaria. Ha la facoltà non solo di ratificare o meno quanto sottoposto, ma anche di inasprire o diminuire la sanzione disciplinare.

## Ruoli

- **Art. 31.** Il Centralinista, se presente, si occupa di rispondere alle chiamate telefoniche, registrare le richieste e darne immediata informazione al Consigliere referente per materia.
- **Art.32.** Per ottenere la qualifica di Autista si fa riferimento alle disposizioni Anpas, previa effettuazione di prove pratiche coordinate dal Responsabile Autisti.

(Al presente regolamento viene allegato un documento indicante i requisiti attualmente in vigore).

L'Autista è il responsabile della guida dell'ambulanza e delle autovetture e ha il compito di verificare, a ogni turno, la funzionalità del mezzo affidatogli, compilando, all'inizio di ogni turno/servizio la check list appositamente predisposta. L'autista è obbligato a segnalare qualsiasi danno cagionato al mezzo durante il proprio turno al Consigliere delegato alla gestione dei mezzi.

**Art.33.** La qualifica di Capo Equipaggio si ottiene secondo le modalità stabilite dal Gruppo Istruzione in base alle normative vigenti. (Al presente regolamento viene allegato un documento indicante i requisiti attualmente in vigore).

Il Capo Equipaggio è responsabile, durante il suo turno, della Sede dell'Associazione e dell'equipaggio, e coordina lo svolgimento del servizio.

Il Capo Equipaggio è tenuto al controllo delle attrezzature e dei comparti sanitari presenti in ambulanza dal momento di inizio del proprio turno/servizio. È responsabile inoltre della reintegrazione delle stesse attrezzature al termine di ogni servizio prestato e, in ogni caso, quando si verifichi un utilizzo di materiale. L'ambulanza deve essere consegnata al Capo Equipaggio del turno successivo in condizioni di perfetta efficienza.

Il Capo Equipaggio ha l'obbligo di compilare le schede di valutazione per i passaggi di qualifica da Allievo a Soccorritore, e aspiranti Capi Equipaggio.

Il presente regolamento è approvato dall'Assemblea dei soci tenutasi il 21 febbraio 2024.